



**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI
A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA'
COMMERCIALI ED ARTIGIANALI UBICATE IN ZONE
PRECLUSE AL TRAFFICO PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE**

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Beneficiari della agevolazioni ed esclusioni

Art. 3 Zone precluse al traffico

Art. 4 Ambito di applicazione

Art. 5 Agevolazioni tributarie

Art. 6 Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni

Art. 7 Disposizioni transitorie per lavori in corso alla data del xx/xx/xxxx

Art. 8 Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione dell'art. 1, comma 86, della Legge n. 549/1995 che riconosce ai Comuni la facoltà di concedere agevolazioni sui tributi locali di loro competenza per gli esercizi commerciali e artigianali situati nelle zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

Art. 2 Beneficiari delle agevolazioni ed esclusioni

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Regolamento esclusivamente gli esercizi commerciali e artigianali la cui sede operativa si affacci, con unico punto di accesso della clientela, sulla strada/piazza direttamente interessata dalle limitazioni del traffico a causa dell'apertura di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica.
2. Beneficiano delle agevolazioni solo i contribuenti in regola con gli obblighi tributari nei confronti del Comune, rispetto ai quali non risultino liti pendenti avanti alle Commissioni Tributarie.

Art. 3 Zone precluse al traffico

1. Le zone interessate dai lavori devono essere completamente precluse al traffico o avere viabilità a senso unico o alternato o avere uno sbocco impedito dai lavori.
2. Il periodo di preclusione/limitazione al traffico è calcolato sulla base delle limitazioni previste dalle ordinanze.

Art. 4 Ambito di applicazione

1. Le agevolazioni si applicano in presenza di lavori di durata superiore a sei mesi.
2. In caso di lavori che si protraggono per oltre sei mesi nel corso di un anno le agevolazioni si applicano sui tributi dovuti per l'anno stesso.
3. In caso di lavori che si protraggono per oltre sei mesi interessando due diverse annualità le agevolazioni si applicano sui tributi dovuti per l'anno nel corso del quale maturano i sei mesi.

Art. 5 Agevolazioni tributarie

1. Sono concesse le seguenti agevolazioni rispetto ai tributi comunali dovuti per la sede operativa nella quale è svolta l'attività commerciale/artigiana:
 - riduzione del 50% del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - riduzione del 50% del tributo dovuto in relazione al servizio rifiuti;
2. Il beneficio per ogni singolo contribuente non può in ogni caso superare un tetto massimo di 1.500,00 euro. (euro millecinquecento/00)

Art 6 Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni

1. L'applicazione delle agevolazioni deve essere richiesta dagli interessati con apposita istanza indirizzata al Settore Tributi, presentata al Protocollo del Comune o inoltrata attraverso il servizio postale o via PEC, entro sei mesi dal verificarsi delle condizioni che danno diritto alle agevolazioni stesse.
2. L'istanza deve contenere le generalità e il codice fiscale del titolare dell'attività, la denominazione della stessa, l'indirizzo della sede operativa ubicata nella zona a traffico precluso/limitato in relazione alla quale si richiede l'agevolazione
3. Il Settore Tributi sottopone l'istanza ad istruttoria tecnica da parte dei competenti uffici comunali e verifica la regolarità dei versamenti di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento.
4. Accertati i requisiti che danno diritto alle agevolazioni, il Settore Tributi procede al rimborso dei tributi versati.

Art. 7 Disposizioni transitorie per lavori in corso alla data del xx/xx/xxxx

1. Per i lavori in corso da almeno sei mesi alla data di pubblicazione del presente Regolamento , in presenza dei requisiti richiesti , la presentazione dell'istanza entro il 31 dicembre 2018 ha effetto in relazione ai i tributi dovuti dal contribuente in relazione all'anno 2018.

Art. 8 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento e le eventuali modifiche entrano in vigore nel momento dell'esecutività della delibera di Consiglio Comunale con cui vengono approvati.